

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, VAIRO, FUMAGALLI CARULLI,
MASTRANTUONO, FRACCHIA**

Presentata il 21 marzo 1991

**Nuove disposizioni in materia di assegnazione
di posti nei concorsi notarili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme che regolano l'assegnazione dei posti nei concorsi notarili di prima nomina prevedono che ove il numero dei concorrenti risultati idonei ecceda quello dei posti messi a concorso, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di aumentare, fino ad un massimo del 12 per cento, il numero dei posti messi a concorso, nel limite di quelli disponibili a seguito di concorsi per trasferimento andati deserti (articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239).

Tale normativa non prevede però la possibilità di un raccordo tra due successivi concorsi, nel primo dei quali il numero dei concorrenti giudicati idonei sia inferiore a quello dei posti messi a concorso, per cui si verifica che un certo numero di posti resti non coperto in sede

concorsuale, mentre in un concorso successivo vi sia una eccedenza di concorrenti idonei rispetto al numero dei posti messi a concorso, pur aumentato del suddetto 12 per cento.

Ciò comporta indubbiamente una diseconomia nella gestione dei concorsi stessi, e preclude la possibilità di coprire rapidamente i posti notarili vacanti, perché i posti non assegnati nel primo concorso possono essere utilizzati soltanto in un nuovo concorso ancora da bandire, o tornare all'assegnazione per trasferimento dei notai in esercizio, mentre vi sono concorrenti già giudicati idonei che, restando senza posto, sono costretti a partecipare, con tutta l'alea conseguente, ad un nuovo concorso, per ottenere la nomina a notaio, quando hanno già dimo-

strato, col superamento di un esame tra i più complessi e selettivi tra quelli esistenti in Italia, di possedere la necessaria capacità per svolgere la funzione notarile.

Appare perciò abbastanza logico e semplice stabilire che, ove in un concorso per esami un certo numero di posti sia rimasto non assegnato per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, il Ministro di grazia e giustizia possa, anche in eccedenza alla misura del 12 per cento di aumento previsto dall'articolo 1 della citata legge 18 maggio 1973, n. 239, utilizzare i posti eccedenti del primo concorso per aumentare quelli del concorso immediatamente successivo, nominando così i concorrenti dichiarati idonei, che non abbiano conseguito la nomina pur dopo il citato aumento del 12 per cento.

Questa proposta non altera affatto la regolarità della procedura concorsuale, in quanto offre pur sempre all'amministrazione la garanzia, come sopra evidenziato, che la nomina a notaio viene conferita a concorrenti riconosciuti idonei allo svolgimento di tale funzione, e la possibilità di un agevole raccordo tra due concorrenti immediatamente successivi l'uno all'altro, evitando che il servizio notarile,

nelle sedi non coperte con il primo concorso, resti troppo a lungo privo di titolare, rispondendo così indubbiamente a requisiti di interesse generale.

Si propone pertanto alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, che all'articolo 1 prevede la facoltà per il Ministro di grazia e giustizia di aumentare il numero dei posti messi a concorso utilizzando quelli non coperti nel concorso immediatamente precedente, mentre all'articolo 2 prevede in via transitoria l'uso di tale facoltà anche per l'ultimo concorso pubblico nel quale si è verificata la situazione sopraindicata, e cioè per quello a 80 posti (elevati a 90 per effetto del citato aumento del 12 per cento), bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, superato da 104 concorrenti, mentre quello immediatamente precedente, per 150 posti, bandito con decreto ministeriale 2 marzo 1983, è stato superato da soli 112 concorrenti.

Giova ricordare che la soluzione qui proposta ha trovato l'assenso del Consiglio nazionale del notariato con delibera dell'8 luglio 1985, e che precedenti legislativi nello stesso senso sono costituiti dalla legge 1° dicembre 1952, n. 1845, e dalla legge n. 239 del 1973 sopra richiamata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, e sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare il numero dei posti messi a concorso utilizzando quelli rimasti non coperti nel concorso per esami immediatamente precedente.

ART. 2.

1. Il numero dei posti messi a concorso per la nomina a notaio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 16 febbraio 1984 è aumentato nella misura prevista dall'articolo 1 della presente legge.

2. I posti da assegnare ai notai nominati in virtù della disposizione del comma 1 sono scelti tra quelli disponibili ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953. L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria, osservando le disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.